

altri capi di imputazione; in altre parole, la mancanza di prove per un fatto dovrebbe essere valutata come sospetto per la sussistenza degli altri addebiti.

I fatti sono distinti, diversi, lontani dal tempo, non collegati né collegabili tra loro, uniti da una commistione che definirei soggettivamente occasionale, se non che nemmeno si comprende quale sia stata l'occasione che ha determinato la riunione dei procedimenti. Giacché parliamo di sospetti, come ci ha ricordato il collega Meloni, sorge spontaneo il sospetto che l'aver unito cose non unibili e giuridicamente divise sia servito, o si è pensato servisse, soltanto a rafforzare con gli indizi dell'uno la carenza di indizi dell'altro (*Applausi*) per argomentare presentando come fatto indiziante persino l'inesistente. Ma esclusa dal giudice la possibilità di reiterazione dei reati ed esclusa altresì la pericolosità presunta, viene adottato come ragione giustificante il pericolo dell'inquinamento probatorio (gravi e concrete esigenze sulla genuinità delle fonti di prova). Però, per il tentativo di estorsione, la misura cautelare è richiesta per il limite di quattro mesi, quasi che la gravità del fatto si affievolisca con il trascorrere dei quattro mesi e che lo stesso arco temporale sia sufficiente a far cessare il pericolo di inquinamento. Perché quattro mesi? Se l'attività di inquinamento, riuscita o fallita, è stata già posta in essere per i fatti che interessano e si è conclusa, che senso ha la custodia cautelare per quattro mesi? E se l'attività di inquinamento, invece, può riprendere — perché non si è conclusa — dopo i quattro mesi, tale misura è del tutto inutile ed il limite temporale dimostra il fine persecutorio della richiesta e riceve ulteriore conferma dalla labilità degli elementi adottati. È risibile che si parli di inquinamento delle prove per un fatto di dieci anni fa rispetto al quale l'attività di indagine — a detta del giudice — è già conclusa.

Credo che tre circostanze siano di particolare rilevanza.

**PRESIDENTE.** Dovrebbe concludere, onorevole Anedda.

**GIANFRANCO ANEDDA.** L'aver sottratto alla valutazione dei fatti per la calunnia, al contraddittorio dibattimentale la stesura della richiesta inviata alla Camera nella quale sono stati trascritti atti non utilizzabili fa ritenere che la trascrizione integrale servisse per rendere pubblico ciò che pubblico non doveva essere. Ciò rivela la volontà dei pubblici ministeri e del giudice di nuocere piuttosto che di ricercare la verità.

Infine, ultimo ma non meno importante, è l'elemento relativo all'intersecazione con l'attività del Parlamento per cui si fa carico a quest'ultimo di voler intervenire su una norma giudiziaria che il Parlamento autonomamente ritiene errata o, più esattamente, ritiene errata nell'interpretazione che se ne è data, senza nessun ostracismo, senza nessun discredito, senza nessun contrasto con la magistratura ma ciascuno autonomo nella propria libertà, nei suoi poteri perché, in questo momento, più che in altri, la libertà degli uomini è affidata alla libertà del Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maggi. Ne ha facoltà.

**ROCCO MAGGI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia è evidentemente delicata e ritengo che si debba svolgere qualche considerazione al riguardo, soprattutto di natura giuridica, prima che di natura politica.

Sotto questo profilo, il gruppo dei democratici-l'Ulivo ha, come doveroso in una tale materia, lasciato ampia facoltà di decisione alla scienza e alla coscienza di ciascun membro del Parlamento e di ciascun componente del gruppo, circa le decisioni da assumere. Si è, tuttavia, condiviso un orientamento diffuso — l'unanimità non è certamente espressione di democrazia — sul senso di alcune interpretazioni giuridiche.

Abbiamo ascoltato, stamattina, interventi che si sono diffusi sul merito della vicenda. È questo un primo aspetto a mio giudizio assolutamente non condivisibile. Non siamo qui per giudicare nel merito gli elementi che possono portare ad una affermazione di responsabilità dell'onorevole Dell'Utri.

Vi è una responsabilità politica, anche del Parlamento, nel non aver portato ancora a termine l'esame della legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione: è quello l'unico riferimento normativo che può ispirarci per arrivare alle decisioni che tra poco assumeremo.

L'articolo 68 della Costituzione, così come riformato nel 1993, ha posto una sorta di norma in bianco; non è entrato nel merito dei limiti effettivi che ha il Parlamento nel giudicare circa le misure cautelari richieste nei confronti di un parlamentare. Questa mattina ho sentito citare persino i poeti e ho sentito disquisire di tutto; debbo dire, però, che i limiti giuridici della materia, a mio avviso, sono assoluti. L'articolo 68 ha un limite che, per ragioni anche politiche, non ha trovato ancora esplicitazione. In ogni caso, il nostro tema di indagine è assolutamente limitato: non possiamo essere giudici dei giudici; non possiamo entrare nel merito dei limiti discrezionali che la magistratura — per il principio della divisione dei poteri — ha e deve avere; limiti discrezionali che vanno anche a colpire provvedimenti discutibili ed impugnabili nelle sedi giudiziarie.

Di conseguenza, il campo di indagine si restringe estremamente e consiste nel verificare se ci si trovi di fronte ad un provvedimento che è, a mio modesto avviso, abnorme.

Non possiamo neppure — come finora, spesso, si è voluto interpretare in quest'aula — andare a ricercare gli elementi di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'immanenza delle cosiddette esigenze cautelari. Dobbiamo verificare se il giudice, nell'esercitare il proprio diritto-dovere — che è discrezionale — ed il proprio libero convincimento, abbia travalicato limiti insormontabili ed assoluta-

mente inammissibili, ovvero, abbia posto in essere un provvedimento abnorme; provvedimento abnorme che, per principi analogici noti, significa sfiorare — come nel caso della responsabilità civile dei magistrati — la cosiddetta colpa grave o il dolo.

Dall'esame sia pure limitato che ho svolto, non essendo membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere, non mi pare che, nel caso di specie, vi siano elementi per ritenere che i provvedimenti assunti dai magistrati siano da considerare abnormi. Saranno discutibili, discutibilissimi, saranno impugnabili nelle sedi proprie (e mi sembra siano stati impugnati, perché gli imputati sono stati sottoposti anche ad una verifica del tribunale del riesame), ma arrivare a ritenerne l'abnormità è un *quid pluris* che sfugge alla nostra cognizione. È questo il punto che in diritto io rilevo e sottolineo. Noi abbiamo, evidentemente, la responsabilità di non sostituirci ai magistrati, il che sarebbe gravissimo; ove mai avessimo voluto stabilire che al parlamentare non compete lo stesso trattamento che viene riservato al comune cittadino, avremmo dovuto disporlo per legge, perché, essendo il campo d'indagine — come dianzi spiegato — limitatissimo, noi oltre non possiamo andare, a meno che non si debba ritenere che una misura cautelare comunque non si applichi ad un parlamentare.

Il *fumus persecutionis* non è, sotto il profilo interpretativo, qualcosa che si può riscontrare ogni qualvolta non si condivide il provvedimento del magistrato: la decisione di un giudice non viene condivisa in tantissimi casi, noi avvocati siamo maestri nell'impugnare i provvedimenti dei magistrati, ma il *fumus persecutionis* è quel limite che viene stabilito per opporsi alla possibile abnormità del provvedimento e sotto questo profilo il campo di indagine — lo ribadisco — è assai limitato. Nella vicenda di cui ci stiamo occupando — il cui merito io non tratterò nella maniera più assoluta — non mi sembra vi siano elementi che possano farci ritenere che i provvedimenti adottati siano abnormi, anche per tutte le distinzioni che

sono state operate. Ma vado oltre e dico anche che sotto questo profilo noi non possiamo essere giudici né del merito né della legittimità piena, avendo una funzione di verifica di una legittimità formale limitata nei termini che mi sono pregiato di spiegare, il che significa anche discrezionalità nell'interpretazione delle norme. Quindi, anche le questioni processuali svolte, quali quelle relative alla connessione, al possibile inquinamento di prove in un procedimento connesso, nel momento in cui sono espressione della discrezionalità del magistrato, di una sua libera valutazione, sfuggono alla nostra competenza. Lo ribadisco, solo di fronte, ad un provvedimento evidentemente anormale — ed il concetto di evidenza è cosa ben precisa — possiamo individuare il *fumus* di un'intenzione persecutoria che va oltre ogni limite consentito.

Questi sono i termini della questione — e se mi sarà dimostrata l'abnormità del provvedimento io ne prenderò atto —, per cui ritengo non si possa far altro che trarre la conclusione che noi non possiamo ostacolare i provvedimenti emessi dai magistrati (forse qui si dimentica, infatti, che ci troviamo di fronte a provvedimenti emessi e che stiamo discutendo solo della loro esecutività), perché in tal caso violeremmo non soltanto elementari principi giuridici, ma anche elementi fondamentali del diritto costituzionale. Nella nostra funzione odierna abbiamo il diritto-dovere di verificare se in qualche modo la giustizia abbia vulnerato l'istituzione politica, ma abbiamo altresì il dovere morale ed istituzionale di non consentire che avvenga il contrario (*Applausi dei deputati del gruppo i democratici-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stajano. Ne ha facoltà.

**ERNESTO STAJANO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le tante cose ascoltate questa mattina, le sagge indicazioni che abbiamo ricevuto relativamente alla natura del cosiddetto *fumus persecutionis* richiedono un chiarimento. Non è

vero — lo dico all'amico Mussi che ha citato Tertulliano — che il *fumus persecutionis* sia l'attribuzione di un atteggiamento doloso al magistrato, l'idea, cioè, che il magistrato debba avere una motivazione politica per assumere una determinata iniziativa giudiziaria. Non è vero che per riconoscere l'esistenza di tale *fumus* si debba attribuire un atteggiamento al magistrato che, diciamo subito, qualora esistente, si configurerebbe come reato. È vero, invece, che il *fumus persecutionis* può essere identificato in tutta una serie di atteggiamenti che vengano obiettivamente attestati dagli atti e che lascino trasparire un atteggiamento del magistrato non orientato a quella olimpica serenità di giudizio che è indispensabile nella sua funzione di ricerca della verità.

È un atteggiamento che compete certamente al GIP, ma altrettanto certamente al pubblico ministero a cui è affidata la ricerca delle fonti di prova a favore dell'imputato.

In questo senso, si ha *fumus persecutionis* quando si rileva una insanabile ed inusuale attenzione esclusiva alle ragioni dell'accusa, quando non si valorizzano i temi di indagine che la difesa ha proposto, quando vi è disattenzione nei confronti di qualche impostazione dell'indagine che potrebbe risultare più conforme ad una pista di accertamento della verità rispetto ad un'altra, in base alla quale si intende verificare la condotta delittuosa dell'imputato.

Più in generale, si realizza, a mio avviso, il *fumus persecutionis* quando risulta evidente uno squilibrio tra le ragioni dell'accusa e quelle della difesa in ordine alla parità di trattamento.

In questa vicenda vi sono molti elementi che fanno affermare l'esistenza di un *fumus persecutionis* così qualificabile. Cominciamo, come ha fatto il GIP, dal primo elemento evidenziabile nelle 101 inutili pagine della richiesta. L'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, come voi sapete, non costituisce oggetto della richiesta avanzata dal pubblico ministero e

dal GIP nei confronti dell'onorevole Dell'Utri, anche se è ugualmente presente come elemento di arricchimento a contorno: alcune indicazioni del GIP al riguardo sono veramente allarmanti nella loro qualificazione aggiuntiva e nella loro coloritura negativa nei confronti dell'onorevole Dell'Utri e, nello stesso tempo, estranee per sua esplicita dichiarazione in sede processuale. Questo non si fa e non credo lo si possa accettare!

In pochi minuti mi sarà difficile affrontare tutti i temi in questione. Con riferimento al secondo capo di accusa, come non si può immaginare un'ipotesi diversa dalla cosiddetta tentata estorsione? Tutto lascia ipotizzare che la vicenda si sia svolta in modo diverso, sulla base delle dichiarazioni di Vento e dal ruolo avuto dal dottor Starace. Probabilmente si trattava di un accordo, forse illegittimo, per creare disponibilità in nero in diverse società (non esclusa quella di Garraffa). Non vi è, però, il reato di estorsione, considerata altresì la natura dei rapporti che legavano il Garraffa al Virga, per sua esplicita ed «incartata» dichiarazione.

Infine, cosa dire dell'ipotesi del reato di calunnia, a parte la rarità di una richiesta di custodia cautelare avanzata sulla base di esso? È una rarità oggettiva, confortata dall'esame di un'amplissima casistica di atti giudiziari.

Ebbene, credo di aver evidenziato gli aspetti anomali della questione. Il pubblico ministero avrebbe potuto, di fronte al tribunale e sulla base delle indicazioni date dall'onorevole Dell'Utri, accertare tempestivamente i fatti evitando, tra l'altro, che l'onorevole Dell'Utri nella sua oggettiva difficoltà e forse addirittura disperazione, che umanamente comprendo, commettesse errori, andando oltre nella valutazione dei limiti concessi all'imputato nell'acquisizione dei mezzi a sua difesa. Questo errore, però, è stato favorito da una condotta processuale da parte del pubblico ministero che ha ritenuto di sviluppare un processo distinto.

Vorrei concludere, signor Presidente, con una citazione del procuratore generale della Corte di cassazione, Antonino

La Torre: «Ciò che si richiede in chi è chiamato a giudicare non altro è se non le antiche virtù che da sempre sono connaturate ad una così ardua funzione, vale a dire l'indipendenza, l'imparzialità ma prima di tutte l'umiltà senza la quale la giustizia dell'uomo non è più umana e forse non è neanche giustizia. È questo l'atteggiamento mentale di chi sente nel momento del giudizio la *pietas* dei latini, la *caritas* del cristiano, la lealtà del laico, la coscienza democratica del *civis*. Tante varianti lessicali per esprimere un concetto solo che è il sentimento di autentico rispetto per il prossimo cioè il sapere sempre scorgere nel proprio simile, al di là delle differenze di rango e di censo ed anche se in ceppi e sotto accusa, la sostanza umana che lo fa uguale a noi. Solo allora, amico o no che sia il volto del giudicabile, il giudice potrà maturare la giusta sentenza ed emettere con animo sereno, tanto lontano dalla cedevole indulgenza quanto dalla tronfia alterigia».

Ricordiamoci di queste parole nel momento in cui giudicheremo questa vicenda (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-rinnovamento italiano popolari d'Europa, di forza Italia e di alleanza nazionale*)!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

**ENZO CEREMIGNA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, unitamente al collega Schietroma ho espresso in Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio un voto contrario sulla richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo nei confronti dell'onorevole Dell'Utri.

È un voto che anche alla luce dell'odierno dibattito mi sento di confermare giacché, dovendo giudicare sulla base dei reati contestati e allo stato degli atti, continuo a ritenere evidente una stridente sproporzione tra le pene previste per i reati di cui stiamo trattando, anche nell'ipotesi di una acclarata colpevolezza dell'indagato, ed il *vulnus* che si provo-

cherebbe al rispetto costituzionale della rappresentatività della nostra Assemblea.

Sto parlando di una richiesta sproporzionata, signor Presidente, e non di una illegittimità della richiesta della procura di Palermo! Leggendo gli incartamenti che ci sono pervenuti, motivi di riflessione e in qualche caso di inquietudine sorgono sempre in noi quando in discussione vi sono argomenti che, anche se soltanto in forza di un determinato contesto ambientale, evocano tuttavia problemi inerenti la garanzia di tenuta democratica del paese.

Ma restando agli atti ufficiali si ravvisa un altro dato che è sicuramente sproporzionato rispetto alla richiesta di custodia cautelare che è — bisogna sempre ricordarlo — la più grave ed importante delle richieste.

È stato ricordato in quali casi eccezionali e gravissimi la Camera si è pronunciata a favore dell'arresto di un suo componente; bisogna però tenere anche conto che tutte le altre richieste, sebbene respinte, riguardavano reati per i quali il codice stabilisce pene largamente superiori a quelle previste per le ipotesi di reato oggi alla nostra attenzione.

Dunque, a mio parere, non siamo di fronte a congiure, a complotti e probabilmente nemmeno ad una sapiente e voluta montatura architettata a danno di un parlamentare. Resta però — ed anche questo, a mio avviso, è di tutta evidenza — la stridente sproporzione che ha fondamentalmente motivato il voto da noi espresso in Giunta.

Alcuni colleghi parlamentari, in particolare il mio amico onorevole Bielli, hanno voluto interpretare questo pronunciamento, non saprei dire con quanta malizia perché l'ho appreso dalla stampa, come dettato da una sorta di retropensiero socialista. Questo in gran parte è vero, ma non nel senso di un retropensiero. Il garantismo, lo Stato di diritto, il considerare il cittadino innocente fino a prova contraria, come dice la nostra Costituzione, costituiscono un pilastro e un cardine del pensiero socialista e riformista; così come la salvaguardia costituzionale non della persona del parlamen-

tare, ma della funzione parlamentare dovrebbe essere una preoccupazione costante della nostra Assemblea e di ogni suo esponente.

È probabile che su questo aspetto, tra le diverse forze della sinistra italiana, sia necessario scavare di più e confrontarsi più apertamente e approfonditamente, soprattutto se si tiene in conto che i criteri garantisti dovrebbero rappresentare un connotato costitutivo della nostra cultura e delle nostre responsabilità di Governo.

Per concludere, sotto questo profilo osservo soltanto che, quando l'applicazione di tali criteri riguardi un esponente non della maggioranza della quale facciamo parte ma dell'opposizione, ciò costituisce sempre un problema in più, uno scrupolo democratico in più per un comportamento garantista.

Confermo, quindi, signor Presidente, il voto favorevole dei deputati socialisti alla proposta contenuta nella relazione dell'onorevole Berselli (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-socialisti democratici italiani, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione di cui ci stiamo occupando è senz'altro complessa e delicata e credo occorra affrontarla con il massimo di razionalità. Ciò che la mia razionalità ha suggerito alla lettura degli atti porta a dire che non ci troviamo di fronte ad umanità rigorosamente separate, quella degli uomini cristallini che accusano e difendono l'onorevole Dell'Utri e quella degli uomini che stanno dalla parte opposta. Qui vi sono universi contigui e comunicanti nei quali nessuno è per definizione, per la sua storia, per i suoi comportamenti e per la veridicità costante delle sue affermazioni, la quintessenza dell'attendibilità. Nessuno è per principio oro colato, purtroppo neanche l'onorevole Dell'Utri, il quale ha mentito alla Giunta sui suoi rapporti con

il senatore Garraffa e ha dato risposte contraddittorie su questioni rilevanti.

Il problema non è, dunque, se ingaggiare uno scontro sull'attendibilità di pentiti o di testimonianze, ma di verificare se i fatti raccontati siano reali o riscontrati attendibilmente. Infatti, onorevoli colleghi, un pentito può essere anche stato dichiarato inattendibile da una corte, ma se il 18 dicembre anticipa al magistrato un fatto che accadrà il 23 successivo dello stesso mese e quel fatto avviene nelle forme previste, di tale fatto non possiamo liberarci pregiudizialmente.

Se questo è, pertanto, il criterio più razionale, a me pare che gli atti a noi giunti indichino un'attendibilità dei fatti e delle loro connessioni ben più elevate nella versione della procura della Repubblica di Palermo che non nella versione della difesa dell'onorevole Dell'Utri.

I fatti descrivono un contesto preciso in cui si radicano gli universi contigui ai quali prima mi riferivo. È un contesto retrostante di mafia vera che carica i reati ascritti all'onorevole Dell'Utri di un significato che supera il livello formale dell'imputazione. Certamente, se la domanda è: « Possiamo concedere l'arresto di un parlamentare per tentativo di estorsione o per calunnia aggravata? », la risposta è istintivamente negativa. Ma questi reati, soprattutto il secondo, entrano in dinamiche che li travalicano fino a modificarne il significato e la portata sociale e istituzionale. Lo ha potuto capire chi ha letto gli atti e, in proposito, chiederei sommessamente ai colleghi che non fanno parte della Giunta, di smetterla di annunciare ai giornali e alle televisioni le loro posizioni, dichiarando di aver letto tutte le carte. È quasi una frode che commettono verso la pubblica opinione.

Chi ha letto gli atti — dicevo — ha potuto cogliere bene l'esistenza di una trama avvolgente che, partendo dal caso dell'onorevole Dell'Utri, mirava a colpire punti rilevanti dell'ordinamento normativo, ossia quelle norme sui pentiti che in quest'aula furono approvate nell'agosto 1992 dopo la strage di via D'Amelio. Usando la logica politica senza pigrizie, mi

chiedo persino quanto questa trama abbia pesato nella discussione sull'articolo 513 e in alcuni punti sulla vicenda della Commissione bicamerale. Vi è nella vicenda uno sfondo a quei reati per i quali sono comunque legittimamente in arresto altri imputati con sentenza confermata dal tribunale del riesame. È uno sfondo che giustamente non è stato indicato dai magistrati incompetenti su questo caso, ma che mi ha colpito in una sua manifestazione particolare: mi riferisco alla risposta che l'onorevole Dell'Utri ha dato in televisione nel programma *Moby Dick*. Richiesto di dire se, a suo parere, vi sia la mafia, l'onorevole ha risposto così: « Diceva Luciano Liggio che se c'è l'antimafia vuol dire che esiste la mafia. Io sono d'accordo con Luciano Liggio ». Ebbene, mi chiedo con inquietudine per quali profonde ragioni, con tutto quello che è accaduto in questo paese, un deputato della Repubblica non senta l'impulso di affermare che la mafia esiste, che è un nostro nemico mortale, ma avverta il bisogno di mutuare il pensiero del capo storico della mafia Luciano Liggio, di farlo proprio in televisione, con il suo impasto di omertà e di ironia verso l'antimafia. C'è qualcosa di forte, di culturalmente resistente, anche se non penalmente rilevante, in quella risposta.

Alle questioni di rilevanza penale hanno legittimamente pensato i magistrati e di fronte alla loro richiesta dobbiamo di nuovo domandarci se privilegiare — e su questo sappiamo di dividerci — il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge o la tutela del *plenum*, e la nostra risposta non può che derivare, in primo luogo, dalla valutazione che diamo della gravità sociale delle accuse (e qui dico che la difesa del Parlamento dalle strategie di una mafia che ha anche ucciso e ferito parlamentari, in astratto, può contare più della tutela del singolo parlamentare) e, in secondo luogo, dall'esistenza di un *fumus persecutionis* variamente concepito ai danni dell'onorevole Dell'Utri. Quest'ultimo ha ragione di lamentare le continue fughe di notizie su argomenti delicati che lo riguardano, anche se questo purtroppo

non è un segno discriminante nei suoi confronti, ma indice di un malcostume diffuso nel nostro tessuto istituzionale. Egli non ha però a mio avviso ragione di lamentare un intento vessatorio generale.

Molti colleghi, a questo punto, hanno sollevato un problema. Anche se non c'è il *fumus*, dicono, anche se i fatti si iscrivono in un contesto preoccupante, i precedenti di concessione dell'arresto si collegano tutti a reati gravissimi, come l'omicidio o la strage. Signor Presidente, gentili colleghi, io ho riletto gli atti delle epoche di riferimento: ebbene, i gruppi di appartenenza degli interessati non hanno mai concesso l'autorizzazione, neanche in presenza dell'accusa di omicidio: un eroe partigiano, Moranino, un perseguitato politico, Saccucci, già latitante; astensione dei radicali per Toni Negri, difeso però in aula con applausi e diniego di PDUP e DP. Rileggetevi quegli atti. Per Saccucci, anzi, era già stata negata un'autorizzazione, pur in presenza di accuse di cospirazione politica, insurrezione armata e detenzione di armi. Se il Parlamento l'avesse concessa, forse, il ragazzo ucciso nel comizio di Sezze Romano sarebbe ancora vivo. Anche queste responsabilità ci si è presi! La verità è che sono state concesse le autorizzazioni all'arresto solo per i deputati dei gruppi delle opposizioni estreme, vista anche la maggiore possibilità di distaccare le responsabilità di un partito dall'altro offerta dal sistema proporzionale e dalle *conventiones ad excludendum*. Per i parlamentari della maggioranza, però, sono state negate le autorizzazioni a procedere anche per reati collegati alle stragi. I precedenti, dunque, non sono un parametro. Essi ci dicono invece una cosa sola: quest'Assemblea non è in grado di svolgere obiettivamente il suo compito, ricorre spesso a lealtà di gruppo o ad omertà vere e proprie o perfino a patti scellerati.

Signor Presidente, io sento tutto l'imbarazzo a denunciare un voto inteso a non fermare l'azione della giustizia; imbarazzo per una situazione che ha oggettivamente qualcosa di tribale. Più di seicento persone qui riunite, quasi tutte

ignorare del contenuto di quegli atti, combattute anche inconsciamente tra spiriti di appartenenza o di avversione. È per questo che nel decidere faccio appello alla mia coscienza istituzionale, ma il metodo va cambiato. Noi come Camere, anziché essere insieme supertribunale e parte in causa, dovremo intervenire solo per bloccare di nostra iniziativa, con piena assunzione di responsabilità, una pretestuosa ed ingiusta azione avviata avverso i nostri colleghi (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cito. Ne ha facoltà.

**GIANCARLO CITO.** Oggi mi trovo in una posizione diversa rispetto all'intervento che feci nel lontano febbraio 1998. Posso capire la posizione dell'onorevole Dell'Utri e cosa passi nella sua mente: qualcosa che io ho vissuto.

Questa mattina l'onorevole Bonito, ad un certo punto del suo discorso, ha detto: «Abbiamo trovato gli ottanta milioni». Non so se l'onorevole Bonito sapesse prima che doveva trovare quella somma e non so come faccia ad asserire in aula che lui insieme ad altri, probabilmente alla procura o a coloro che indagavano, sapeva già che in quella casa dovevano trovarsi gli ottanta milioni. Lo ha detto lui! Non posso definirlo giustizialista perché offenderei i giustizialisti; dovrei pronunciare una frase molto più grave, ma mi astengo dal farlo per correttezza nei confronti dell'Assemblea.

Ho ascoltato il collega Maroni affermare che Dell'Utri non si è difeso energicamente; non fare una difesa energica può corrispondere al modo di pensare di una persona che, essendo decisionista, può decidere di difendersi in una maniera corrispondente al proprio modo di essere.

Io devo ringraziarvi pubblicamente perché, grazie a voi, non sono finito in galera; in quella circostanza, infatti, non avete badato al pensiero di Giancarlo Cito, ma se questi, un essere umano, doveva finire in galera o meno. Avete scelto la

soluzione negativa. Spiegherò ora perché sto facendo queste affermazioni e vi sto ringraziando pubblicamente.

Stiamo discutendo di un presunto reato accaduto circa sette anni fa, in particolare di un tentativo di estorsione. Non sono un giurista né un avvocato ma, se non sbaglio, la prescrizione di tale reato dovrebbe avvenire dopo nove anni; ci troviamo ancora nella fase delle indagini, potete immaginare quando si svolgeranno i processi di primo, secondo e terzo grado. Dell'Utri, però, deve finire in galera!

Io sorrido quando si afferma che una persona ha calunniato un pentito. Come volete si possa calunniare quando ci troviamo di fronte ad assassini! Stamattina, proprio in quest'aula, qualcuno ha fatto il nome di Anacondia. Io vi dico altro; questa persona, in un'aula di tribunale, ha dichiarato di aver ucciso settanta persone, di aver messo la propria mano mozza di ferro nella vagina di una donna e di essere rimasto sconcertato quando ha bruciato il corpo di una donna (*Commenti dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

Oh! *Accussì è!*

PRESIDENTE. Onorevole Cito, per favore.

GIANCARLO CITO. Signor Presidente, io mi sono rivolto ad un'agenzia investigativa internazionale — non vi parlo dei due casi perché non ne ho il tempo — in quanto si trattava di un porto turistico, per un valore di 500 miliardi. Mi sembrava di impazzire. Il delatore che mi ha calunniato sosteneva che la « casa madre » aveva dato vita ad un'« azienda contenitore » alla quale erano stati versati 40 milioni di dollari (70 miliardi di lire). La prima cosa che il pubblico ministero doveva fare era verificare se in tale contenitore vi fossero i 70 miliardi.

Presidente, l'azienda a Panama non esiste; ve ne è una a Varsavia, in Polonia, che vende scaffalature metalliche per officine e i 70 miliardi non vi sono affatto! Cosa dovrebbe fare, allora, il pubblico

ministero che chiede il mandato di cattura nei confronti di Giancarlo Cito? Dovrebbe « rimangiarselo »?

Come è possibile, signori della lega, mandare in galera un nostro collega perché sette anni fa è stato consumato un presunto reato, in particolare la calunnia nei confronti di determinati...

PRESIDENTE. Onorevole Cito, deve concludere.

GIANCARLO CITO. ...delinquenti, assassini, pentiti, non puniti da questo Stato (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, la lega nord per l'indipendenza della Padania voterà contro la proposta del relatore e quindi a favore dell'arresto.

*Dai banchi dei deputati del gruppo di forza Italia si grida: Bravo!*

Si tratta di una posizione assunta responsabilmente, senza animosità, senza acredine, con umiltà, ma ferma e determinata. Le prove che sono state presentate non ci fanno ritenere che sussista un *fumus persecutionis*, come è stato detto, in questo caso (e ribadisco in questo caso). Dalle prove riteniamo altresì che sia difficile, almeno dal nostro punto di vista, dedurre che si tratti di una grande macchinazione giudiziaria, anche se sappiamo bene che in altri processi e in altri casi non sempre la giustizia ha tenuto un comportamento coerente.

ALFREDO BIONDI. Noi vi abbiamo difeso, però!

ROLANDO FONTAN. Vorrei ricordare che ci sono stati contrasti tra ciò che è stato messo a verbale, le prove e le dichiarazioni; che vi sono state delle non verità; che fino al dicembre 1998 sono intercorsi rapporti tra il collega interessato e personaggi che tutti oggettivamente

riconoscono mafiosi; e, da ultimo, che non si tratta di reati di opinione previsti da un codice fascista ma di reati di mafia e di associazione mafiosa.

La mafia è un problema per questo Stato. Noi riteniamo che esso sia il primo problema di questo Stato. Il Parlamento, nella lotta contro i poteri mafiosi, non deve dare adito ad incertezze ed oggi noi siamo chiamati a dare un segno di coerenza, di moralità, di trasparenza e di limpidezza, come i cittadini italiani e padani ci chiedono da sempre.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di tenere un comportamento consono.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, non ho frequentato abbastanza l'onorevole Dell'Utri per poter esprimere una valutazione personale né sono sufficientemente a conoscenza degli atti del processo per poter esprimere un giudizio maturato sulla conoscenza degli atti. Mi chiedo se il Parlamento, però, abbia questo compito e se sia razionale che il Parlamento debba decidere sullo scontro tra i pentiti dell'accusa e i pentiti della difesa. Francamente non mi sembra che questo sia il nostro compito. Ho letto la relazione della Giunta. Abbiamo ricevuto delle carte che trattano di una accusa, su cui però non c'è un procedimento avviato in Parlamento, per traffico di droga e trattano di una tentata estorsione denunciata nel 1997 relativa a fatti accaduti nel 1990. È un'accusa molto debole per richiedere l'arresto di un parlamentare — pochi si sono soffermati su questo aspetto — ma se ci viene richiesto, è il segno di un atteggiamento nei confronti del Parlamento da parte di una magistratura che gli chiede di pronunciarsi sul mandato d'arresto di un parlamentare per un'accusa di tentata estorsione avanzata nel 1997, a distanza di sette anni dal momento in cui si sarebbe verificato il fatto. È un elemento su cui ritengo che tutti dobbiamo riflettere.

C'è poi la «cicca» del problema: il reato di calunnia nei confronti dei pentiti. Ho letto le accuse allarmanti che provengono dalla procura di Palermo; ho letto la convincente difesa di Dell'Utri. Tuttavia io non so e non sono in grado di dire chi abbia ragione e chi abbia torto e la giustizia dovrebbe servire ad un giudice *super partes* per decidere senza risentire dell'influenza degli uni o degli altri. Ma il problema che è stato posto al Parlamento è un altro. A Palermo sono accaduti due fatti molto strani: il primo riguarda Andreotti. Nel caso Andreotti si è tentato di sostituire un giudizio politico e storico su un leader di questo dopoguerra con il giudizio penale. Nel caso Dell'Utri, in secondo luogo, si tenta oggi di sostituire il giudizio penale, dal momento che il processo è già in corso, con un giudizio politico. Perché avviene questo?

Credo che ci sia una ragione per cui questo avviene e la esporrò tra un momento, prima, però, colleghi della maggioranza, vorrei svolgere una considerazione più generale. Si può votare per l'arresto di un parlamentare dell'opposizione? Naturalmente si può e già abbiamo avuto quattro casi di parlamentari che sono stati sottoposti al giudizio dell'Assemblea. Tuttavia, credo che, quando si discute di un parlamentare dell'opposizione, dovremmo avere di fronte fatti gravissimi e non attinenti, come invece nel caso di cui si tratta, alla difesa di un imputato nell'ambito di un processo che è in corso e che attende un giudizio prossimo; fatti che dovrebbero riguardare questioni certe, certissime, non questioni quantomeno opinabili e discutibili fino a questo momento. Dico questo, cari colleghi, perché la maggioranza potrebbe molto facilmente «sbrigarsi» dell'opposizione stringendo un'alleanza con un settore della magistratura. Vorrei che ci riflettete.

Concludo subito, signor Presidente, spiegando perché si tenti di trasformare un giudizio penale in giudizio politico. Ce lo spiegano i magistrati di Palermo quando fanno riferimento alla manovra complessiva che porta alla modifica del-

l'articolo 192. Di Dell'Utri viene chiesto l'arresto non perché è di per sé grave quello che ha fatto, ma anche perché ciò si inserisce nel tentativo di una modifica legislativa che, secondo quei magistrati, andrebbe contro l'interesse della lotta alla mafia.

Colleghi parlamentari, se io votassi a favore dell'arresto dell'onorevole Dell'Utri, voterei a favore del mio stesso arresto, voterei a favore dell'arresto di tutti coloro che credono sia legittimo discutere dei mezzi utilizzati per raggiungere il fine della lotta alla mafia. Se io accettassi l'impostazione della procura di Palermo, dovrei rinunciare alla mia funzione di parlamentare e dichiarare che, poiché nel 1992 votai con pochi altri colleghi contro le leggi antimafia, già allora ero responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa e oggi confermare che sono responsabile di questo (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*). Perciò, cari colleghi, di fronte a richieste come questa, non si può che dare un voto di schieramento, lo schieramento di chi crede alla funzione del Parlamento contro coloro che invece a questa funzione non credono affatto (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussi. Ne ha facoltà.

**FABIO MUSSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo avuto altre tre occasioni, purtroppo, che ci hanno consentito di dar fondo alle argomentazioni di metodo, di procedura, di interpretazione, di dottrina. Si trattasse della questione del *fumus persecutionis* o di quella del *plenum* parlamentare, appassionatamente sollevata qui dall'onorevole Mancuso, ne avremmo già più volte ampiamente discusso e credo che, per quanto le posizioni siano restate talora distanti, tuttavia le cose siano chiare.

In questa nuova occasione, la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha valutato una certa mole di carte, quelle

dell'originaria richiesta più altre che sono arrivate durante i lavori della Giunta; non è né un'anomalia né una novità, perché è successo già altre volte. In queste carte si dipinge il quadro di una familiarità, di una frequentazione, di un contatto dell'onorevole Dell'Utri con la mafia, parola che il pudore ha evidentemente impedito al relatore Berselli di pronunciare, fosse anche una sola volta. La richiesta di arresto è formulata in particolare in rapporto ad un reato di calunnia, cui corrisponde — è del tutto evidente — l'ipotesi di un tentativo di inquinamento delle prove in un processo nel quale il principale reato contestato riguarda la violazione dell'articolo 416-bis, noto a tutti i colleghi.

A detta dell'onorevole Dell'Utri, nella sua memoria difensiva, i suoi contatti erano stati promossi in relazione ad una legittima, per quanto in assenza di avvocato, indagine difensiva; ha scritto ancora l'onorevole Dell'Utri: « da quando Cirfeta e Chiofalo sono diventati testimoni a mia discolta, sono stati dipinti come i peggiori criminali, drogati e prezzolati calunniatori ». Il Chiofalo, interrogato su sua richiesta sabato 10 aprile (è una testimonianza recentissima), come si legge nelle nuove carte, dichiara di avere ascoltato dall'onorevole Dell'Utri le seguenti parole: « Confermi le accuse di Cirfeta e io farò ricco lei e la sua famiglia; avrà per sempre la riconoscenza mia, del dottor Berlusconi e quella di tutte le persone che ci vogliono bene ». Un vero calunniatore finto, un finto calunniatore vero? Forse, non so dire; certamente non un teste a discolta.

Ora, può darsi che tutte queste carte giunte dalla procura di Palermo siano una mostruosa costruzione artificiale, un falso costruito scientificamente a tavolino per uno scopo politico e che le stesse ultime dichiarazioni del Chiofalo rientrino in questo piano, così come può darsi che questa richiesta e, purtroppo, le precedenti, in questa legislatura per gli onorevoli Previti e Giudice derivino da una rete sovversiva, da una Spectre giudiziaria che si muove con precisi obiettivi politici a Milano, a Palermo e altrove. Può darsi,

ma io ritengo ciò altamente improbabile, anzi piuttosto incredibile e, se questa teoria non regge, un'altra interpretazione dei fatti dovrà ben essere elaborata. Ritengo, lette le carte e ascoltate le argomentazioni dei colleghi, che la richiesta del GIP sia motivata: per questo voto contro la proposta del relatore Berselli. Altri colleghi appartenenti al mio gruppo, in particolare gli onorevoli Bielli e Bonito, lo hanno diffusamente motivato ma qui dichiaro semplicemente il mio voto.

Mi preme, però, aggiungere qualcosa a mio parere essenziale: l'articolo 68 della Costituzione, giustamente, stabilisce speciali garanzie per i parlamentari perché essi, quando siedono qui, non sono solo se stessi, ma rappresentano il popolo, gli elettori. Si può, di volta in volta, ritenere immotivate le richieste di arresto, ciascuna richiesta di arresto, però attenti, colleghi: l'articolo 68 non cancella l'articolo 3 della Costituzione per il quale « Tutti i cittadini... sono eguali davanti alla legge ». La frase sentita più volte ancora in questi giorni « Mai gli arresti per un parlamentare » è istitutiva di un doppio sistema di giustizia, un sistema per gli elettori e un sistema per la ristretta *élite* degli eletti: è una mina gettata tra i piedi dell'ordinamento costituzionale ed è una frase inascoltabile nell'Europa del diritto e della libertà! Non rendiamoci responsabili di rendere incolmabili le distanze tra Parlamento e paese, non contribuiamo in nessun modo a minare le basi della nostra fragile democrazia (*Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo, de i democratici-l'Ulivo e misto-rifondazione comunista-progressisti*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

**CARMELO CARRARA.** Signor Presidente, il voto di oggi stabilirà non se Dell'Utri sia un perseguitato politico ma se vi sia nei confronti di Dell'Utri il *fumus persecutionis*, cioè se vi sia un'esasperazione dell'azione giudiziaria, che in qualche modo non dico sia ma appaia avulsa

dai connotati di legalità e di equidistanza che devono contrassegnare l'azione dei giudici ed anche dei pubblici ministeri. È, quindi, non un falso a tavolino, onorevole Mussi, ma anche un esercizio arbitrario delle pretese giudiziarie della procura e del GIP di Palermo. Sotto questo profilo l'esasperazione va ritenuta sussistente sia nell'impianto accusatorio, per la carenza degli elementi strutturali delle fattispecie contestate, sia per le forzature procedurali relative non solo alla questione della competenza territoriale, ma anche ad altre questioni che devono essere sottolineate. Mi riferisco, ad esempio, all'avvenuto decorso del termine per indagini preliminari, limitatamente all'ipotesi di tentata estorsione, che rende inutili non solo gli atti già compiuti dal pubblico ministero di Palermo, quindi sicuramente quelli successivi allo scorso mese di giugno 1998, ma anche quelli *in fieri*.

Mi domando, pertanto, quale inquinamento probatorio, limitatamente a questa fattispecie, possa determinare Dell'Utri se il pubblico ministero non può compiere qualsiasi atto di indagine, se è vero, come è vero, che, limitatamente all'ipotesi delittuosa in parola, le minacce sono cessate nel 1993 e quindi la consumazione dell'evento non si è verificata, per cause sicuramente indipendenti dalla volontà di Dell'Utri, né tanto meno si può verificare, se è vero che i 750 milioni che dovevano tornare allo *sponsor* sono spariti e nessuno si è chiesto perché, infine, se è vero che l'evento sarebbe impossibile perché da allora la Pallacanestro Trapani, per colpa verosimilmente dello stesso Garraffa, è stata dichiarata fallita. Si tratta, quindi, di un evento impossibile, ma il criterio di attribuzione della competenza è stato violato attribuendosi la competenza alla procura di Palermo sulla base di un artificio, di una vera opera di ingegneria giuridica che, di fatto, è crollata perché l'aggravante contestata, di cui all'articolo 7, in qualche modo si allinea allo *status* dell'essere mafioso, non soltanto alla vera essenza di un reato che possa radicare questa competenza, quello degli articoli 416-bis e

51-bis, ossia alla struttura dinamica, criminale di colui che commette il fatto.

Diversamente opinando, Palermo rischia di diventare il foro dei fori, il foro universale, un foro imperiale che attrae la competenza di qualsiasi reato. Non è stato nemmeno detto che Palermo in questo procedimento ha instaurato azione penale anche per il reato di falso in bilancio di Publitalia, contestato in sede di perquisizione domiciliare a Biraghi e a Piovella, così come abbiamo potuto verificare dall'ultima lettura del verbale di Chiofalo, ma si procede anche per un altro reato, l'articolo 416 finalizzato alle calunnie, altro reato impossibile ascritto a Dell'Utri perché mai quest'ultimo potrebbe essere favoreggiatore di se stesso.

Per quanto attiene al merito della questione, molti prima di me si sono dilungati sull'insussistenza e l'inattendibilità dell'unica fonte e cioè del Garraffa, ma ritengo che lo stesso debba valere per il delitto di calunnia. La prova più evidente della *vis persecutoria* si ha proprio per questo reato, laddove non si sono violate soltanto le norme procedurali, ma anche quelle costituzionali, di cui all'articolo 68 della Costituzione, perché Dell'Utri è stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche, pur essendo un parlamentare, anche se la conversazione è stata autorizzata sull'utenza in uso al Chiofalo.

Non vi è dubbio che esiste tutta una serie di elementi che denotano l'esistenza di una fortissima esasperazione accusatoria, che continua ancora oggi attraverso quell'ingresso che è stato provocato dalla procura di Palermo secondo atti di indagine che sembrano quasi atti ad orologeria perché trasmessi sempre *in limine* della decisione che l'Assemblea deve adottare.

Non esistono, quindi, elementi che attingono al merito, gravi indizi di colpevolezza; non vi sono esigenze di cautela processuale, né esigenze che possano dimostrare che Palermo debba continuare, soprattutto con un provvedimento *in vinculis*, questo procedimento a carico di Dell'Utri. Ciò non riguarda nemmeno il profilo del bilanciamento degli interessi in gioco e quindi fra le ragioni di natura

istruttoria e le esigenze di non menomare l'integrità di questo Parlamento in un momento storico così delicato, sia sotto il profilo istituzionale, sia internazionale.

Votare per l'arresto di Dell'Utri, quindi, significherebbe non soltanto compiere una grave ingiustizia nei confronti dell'uomo Dell'Utri, ma un *vulnus*, un'abiura della prerogativa parlamentare.

Voterò, quindi, a favore della proposta del relatore, con la consapevolezza, signor Presidente, di contribuire, con il voto che stiamo per esprimere, ad allontanare anche un altro pericolo, cioè quello che qualcuno, rileggendo domani la storia d'Italia, possa affermare che un pentito, un criminale o la procura della Repubblica di Palermo abbiano in qualche modo contribuito all'elezione del Presidente della Repubblica (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-CCD e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, con riferimento alla vicenda che vede indagato l'onorevole Dell'Utri e alla richiesta di arresto pervenuta a questa Camera dal tribunale di Palermo, occorre dire che due sono i capi di imputazione sottoposti al nostro esame: una tentata estorsione risalente negli anni (al 1991-1992) ed un reato di calunnia.

La Camera dei deputati deve necessariamente entrare nel merito della questione e giudicare anche sulla congruità della misura cautelare, oltre che sulla sussistenza di indizi di colpevolezza che determinino l'applicazione della misura stessa.

Ebbene, la tentata estorsione, come si è detto, si riferisce a fatti risalenti negli anni, cioè al 1991-1992, e la misura cautelare è richiesta per il pericolo di inquinamento probatorio. Appare abbastanza evidente che, se si dovevano inquinare le prove, ciò doveva essere già avvenuto nei sette anni precedenti la richiesta di misura cautelare. Non si dovevano, cioè, aspettare sette anni per

inquinare le prove da parte di un soggetto che ha commesso un reato di tale gravità.

Il secondo reato contestato è la calunnia, reato di difficile acquisizione ed in ordine al quale rarissimamente viene emesso un provvedimento di custodia cautelare, appunto per la difficoltà dell'accertamento.

Spetterà, infatti, ad un tribunale, nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, decidere se le accuse provenienti da un soggetto siano da considerarsi o meno un reato di natura calunniosa, tale cioè anche da porre nel nulla l'attività d'indagine di un pubblico ministero.

Secondo l'onorevole Maggi, che ha parlato poco fa, la Camera dei deputati dovrebbe limitare la sua valutazione solo alla circostanza che il magistrato abbia o meno travalicato i suoi limiti ed abbia emesso provvedimenti abnormi. Se non vi sono elementi per ritenere che il magistrato abbia emesso provvedimenti abnormi, la Camera dei deputati dovrà accedere alla richiesta proveniente dal giudice — ha detto l'onorevole Maggi —, sfuggendo alla competenza della Camera stessa la valutazione dei poteri discrezionali del giudice.

Ebbene, appare appena il caso di ricordare che, secondo l'ordinamento giuridico, i provvedimenti abnormi sono quelli non previsti dall'ordinamento e sono, quindi, da considerarsi giuridicamente inesistenti. Sarebbe per lo meno assurdo il solo pensare che la Camera dei deputati si debba pronunciare su provvedimenti giuridicamente inesistenti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Noi dobbiamo, invece, valutare il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, sia con riferimento all'esistenza di indizi di colpevolezza, sia con riferimento alla congruità della misura cautelare richiesta.

Il *fumus persecutionis*, infatti, non si identifica solo nel comportamento doloso del magistrato, oltre tutto costituente reato, ma va desunto anche da un insieme di comportamenti e provvedimenti lesivi dell'imparzialità che deve accompagnare l'attività del giudice, ad esempio quando

c'è equilibrio tra accusa e difesa o anche quando la misura cautelare non è congrua rispetto ai fatti contestati.

Ebbene, nel caso al nostro esame non sfugge a nessuno che l'autorità giudiziaria di Palermo ha messo a fondamento della richiesta anche fatti non rientranti nella misura cautelare richiesta dal GIP e ciò motivandola con ben 101 pagine. Tutto ciò può indurre legittimamente a pensare ad un *fumus*, oltre tutto dovendosi giudicare alla luce dei reati contestati ed allo stato degli atti: in relazione ai reati stessi e alla luce degli atti vi è una stridente sproporzione tra la misura cautelare richiesta e i fatti contestati.

In conclusione, si può sostenere che vi sia un'enorme sproporzione tra la misura cautelare richiesta e i fatti contestati, tale in astratto da poter configurare l'esistenza di un *fumus persecutionis* nei confronti del deputato Dell'Utri.

Appare appena il caso di ricordare — e concludo — una frase attribuita oggi da un quotidiano al Presidente del Consiglio attualmente in carica, onorevole D'Alema. Egli ha detto — almeno ciò riportava oggi un quotidiano — che, quando si deve decidere su una richiesta di misura cautelare nei confronti di un deputato, non viene in gioco soltanto la responsabilità dello stesso, con riferimento ai fatti contestati, ma anche l'autonomia del potere legislativo nei confronti di quello giudiziario. Quando vi è il sospetto che il potere giudiziario abbia esorbitato — sia pure soltanto con riferimento alla proporzione tra misura cautelare richiesta e fatti contestati — rispetto alle sue prerogative, come sembra sia avvenuto, ad un attento esame degli atti, nel caso del deputato Dell'Utri, la Camera non ha altra possibilità che negare l'autorizzazione alla misura cautelare (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDR e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, farò due considerazioni e porrò qualche do-

manda all'onorevole Dell'Utri affinché ci aiuti a capire meglio, anche perché, com'è avvenuto in analoghe situazioni, non abbiamo potuto — e neppure l'onorevole Dell'Utri — disporre della documentazione, com'è previsto dal regolamento. Si è insistito molto circa la validità della richiesta su fatti che sono o sarebbero avvenuti molti anni or sono. L'inquinamento delle prove in base alle quali è stato richiesto l'arresto da parte della procura e del GIP di Palermo risale all'inizio di quest'anno (l'ultimo giorno dell'anno passato ed il primo del 1999). Se fosse una richiesta per una calunnia qualsiasi, nessuno di noi si sentirebbe di dire «sì» — neanche se fossimo tutti d'accordo — che non vi è *fumus persecutionis*, anzi diremmo che «sono matti!». No, questa è una calunnia finalizzata all'inquinamento delle prove per delegittimare chi accusa l'onorevole Dell'Utri nel processo in corso a Palermo nel quale è accusato per concorso esterno in associazione mafiosa. È cosa ben diversa da un reato di calunnia usuale!

Passo alla seconda considerazione. Non appena questa notizia è arrivata ed è circolata sui giornali, l'onorevole Berlusconi ha urlato al complotto, si è rivolto ai Presidenti delle due Camere facendo riferimento all'elezione del Capo dello Stato e lo stesso onorevole Dell'Utri, nella sua bellissima *brochure* che ci ha inviato, richiama ripetutamente l'idea del complotto. Capisco che vi possa essere del malanimo da parte di una procura, onorevole Dell'Utri (*Commenti*), ma mi sono posto questo problema: malanimo a Torino? E vada! A Milano malanimo? E vada! A Palermo malanimo? E vada! A Madrid malanimo? E vada! A Londra no, però! A Londra no (*Commenti*)! Torino, Milano, Palermo, Madrid e Londra. I magistrati di altri paesi sono molto più rigorosi di quelli del nostro paese. E poi il complotto nei confronti dell'onorevole Dell'Utri per quali ragioni? Io francamente non lo capisco. Complotto nei confronti del Polo? In questo Parlamento vi sono leader del Polo che non sono stati mai sfiorati da complotti né da iniziative

della magistratura né, secondo me, lo saranno mai nella maniera più assoluta.

Allora, onorevole Dell'Utri, lei ci deve aiutare a capire. Nella sua difesa, che ho letto attentamente, lei dice: «Vogliono sporcare la mia immagine». Onorevole Dell'Utri, a Torino dalla corte d'appello lei è stato condannato a tre anni, due mesi e venti giorni con una motivazione di una gravità inaudita. È una delle poche volte in cui la corte d'appello aumenta la sentenza del primo grado e la sintesi della motivazione è la seguente: «Inquinatore usuale di prove che si sottrae alla legge», come ricordava prima il collega Bonito. Semmai la sua immagine è stata già sporcata in quella sede.

Quando lei è uscito dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere ha dichiarato: «Mi meraviglio, pensavo di aver convinto tutti!». Così non è.

Non ha convinto loro e, fino a questo momento, non ha convinto neanche me, né i colleghi del gruppo dei democratici-l'Ulivo.

Le domande sono le seguenti, onorevole Dell'Utri. Ci sa spiegare lei, bibliofilo fine, lettore di Seneca e di Dante, traduttore di Tacito, che cosa abbia a che spartire con Vittorio Mangano, stalliere di Berlusconi, che ha portato negli anni settanta a Berlusconi e che è leader del traffico internazionale di droga? Così aveva detto Borsellino prima di morire, così c'è scritto negli atti della procura e del GIP di Palermo.

Il Mangano fu spedito nel carcere di Pianosa nel 1995 dall'allora ministro della giustizia Mancuso; per farlo trasferire dal carcere di Pianosa al centro clinico di Pisa, sono stati falsificati tutti i documenti sanitari: tutti! E poi, siccome si è scoperto che erano falsi, il Mangano è stato rispedito al carcere di Pianosa.

Che cosa ci fa lei, onorevole Dell'Utri, imprenditore di successo, con una pletora infinita di mafiosi di alto rango, da lei frequentati abitualmente? Che cosa c'entrano costoro con lei, che è un imprenditore di successo (*Proteste dei deputati del gruppo di forza Italia*)?

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

SILVIO BERLUSCONI. Vergogna, non si può sopportare questa serie di falsità!

PRESIDENTE. Onorevole Berlusconi, la prego. Prego, onorevole Veltri, può continuare.

ELIO VELTRI. E lei, onorevole Dell'Utri, che dispone di valenti avvocati perché — rischiando e violando l'articolo 38 del codice di procedura penale — anziché affidare ai suoi bravi avvocati, il compito di svolgere la controinchiesta, sacrosanta per la sua difesa, si affida a un Chiofalo qualsiasi, che definisce brava persona e che il giorno dopo è disposto a smentirla clamorosamente (*Proteste dei deputati del gruppo di forza Italia*)? Come spiega tutto ciò? Dopo tutto quello che abbiamo letto, onorevole Dell'Utri, i nostri convincimenti sulla sua innocenza non si sono rafforzati. C'è una sola cosa che lei deve fare per convincerci: dire la verità. Ma la verità si può dire se non è inconfessabile, altrimenti non si può dire.

Le accuse che le si muovono, onorevole Dell'Utri, sono terribili; se provate, sotterreranno la sua immagine; minano la credibilità del Parlamento; espongono il Parlamento al giudizio del paese e dell'Europa (*Proteste dei deputati del gruppo di forza Italia*)!

Mentre la Commissione europea si dimette per fatti di costume, noi dobbiamo discutere in quest'aula di reati di mafia addebitati a nostri colleghi.

Si è detto — l'ha detto anche l'onorevole Berselli — che non si va in carcere per i reati di estorsione e calunnia. Onorevole Berselli, i coimputati dell'onorevole Dell'Utri sono già in carcere! E se la legge è uguale per tutti, naturalmente deve essere uguale anche per l'onorevole Dell'Utri, a meno che non ci convinca del contrario.

Quando ho chiesto ad uno dei più autorevoli processualisti del nostro paese (*Commenti dei deputati del gruppo di forza Italia*) cosa ne pensasse, dopo aver letto i documenti, anziché rispondermi in ter-

mini tecnici, spiegandomi i vari articoli, mi ha detto: « se Dell'Utri fosse un cittadino normale, sarebbe già in carcere come gli altri imputati » (*Proteste dei deputati del gruppo di forza Italia*). Ecco, non capisco perché si agitano...

PRESIDENTE. Lei però non si intimidisca, onorevole Veltri, prosegua.

ALBERTO DI LUCA. Vai spedito come una Mercedes, vai!

PRESIDENTE. Onorevole Di Luca, la richiamo all'ordine!

Prosegua, onorevole Veltri.

ELIO VELTRI. Ecco, un grande processualista ha tradotto con queste parole il codice di procedura penale.

Lei, onorevole Dell'Utri, ha ancora una possibilità. Ci aiuti a capire e ci convinca di non essere quell'autorevole, influente personaggio legato a Cosa nostra...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Veltri.

ELIO VELTRI. ...la più temibile e spietata organizzazione criminale di questo paese. Se lei invece non ci aiuterà a capire, noi democratici, ferma restando la libertà di decisione di ciascuno di noi, voteremo per il suo arresto (*Applausi dei deputati del gruppo i democratici-l'Ulivo — Dai banchi dei deputati del gruppo di forza Italia si grida: « Bravo! »*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, prendete posto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Signor Presidente, noi non siamo giudici in un processo ed il voto che esprimeremo non sarà quello di un'impropria giuria popolare. Non è questo che la legge chiede ai deputati, in Italia: chiede a noi di valutare se possa essere autorizzato l'arresto di un parlamentare. Noi sappiamo che la custodia cautelare, l'arresto in assenza di pro-

cesso è sempre un evento straordinario, per tutti i cittadini, ed ancora di più lo è per un parlamentare, per quel supplemento di tutela che il nostro ordinamento (un ordinamento che nessuno contesta, sulla cui permanenza non sussistono tra di noi discordanze, almeno io non ne ho colte, neppure oggi) conferisce in modo speciale. Per questo credo che abbiamo tutti il dovere, fino all'ultimo minuto — noi lo abbiamo fatto, spero l'abbiano fatto tutti —, di svolgere il massimo di riflessione, senza mostrare arroganza e senza gridare.

I colleghi Abbate e Borrometi hanno espresso con competenza e con dovizia di argomentazioni le ragioni che hanno sostenuto la loro decisione di astenersi dal voto nella Giunta per le autorizzazioni a procedere. Hanno fornito all'Assemblea, oltre che alla Giunta ed a noi colleghi del gruppo dei popolari, elementi complessi, spesso contraddittori, dai quali è facile far discendere conseguenze opposte, in una distinzione rappresentata da un filo spesso molto sottile. Ciò che pensiamo sia giusto ribadire e che abbiamo voluto in questi giorni sostenere è che la decisione su questo tema va sottratta a qualunque giudizio di natura politica. Per questo abbiamo accolto con sorpresa e con qualche imbarazzo la granitica certezza di giudizio che abbiamo sentito affermare, fin dalle prime ore in cui la Camera è entrata in possesso delle carte — oltre 10 mila pagine —, da parte di coloro che ritengono non sussistenti le ragioni per procedere all'arresto e, per converso, soltanto qualche ora dopo, da parte di coloro che hanno sostenuto essere invece fortemente ed unicamente fondate le ragioni dell'arresto.

Quello che noi pensiamo non possa accadere è che si lasci intendere agli italiani che la maggioranza possa decidere di far arrestare un deputato dell'opposizione. Se questo avverrà, se questa sarà la decisione della Camera, dovrà essere l'espressione non di un giudizio di una maggioranza politica, ma di un insieme di libere coscienze che attraverso una valutazione compiuta questo decidono. Non

penso che l'assunto da cui partono le valutazioni dei colleghi che ritengono necessario l'arresto dell'onorevole Dell'Utri facciano riferimento a questa pretesa, ma quello che conta non è solo ciò che decideremo, ma anche quello che apparirà; e non dovrà mai apparire, ripeto, che la decisione, nell'esercizio di questa delicata funzione, sia ascrivibile ad una logica di schieramento politico. Si è detto che la nostra valutazione e la decisione di rimettere alla libera coscienza di tutti i parlamentari appartenenti al nostro gruppo l'esercizio di questo voto, espressa anche negli interventi dei colleghi Abbate e Borrometi, sia stata una posizione pilatesca. Voglio ricordare che Pilato consentì la condanna di un imputato, ritenuto innocente, per cedimento al furore di popolo. Noi pensiamo che l'esercizio di questa nostra funzione debba essere sottratto al furore del popolo e riportato, per intero, alla logica della ragione, alla razionalità delle nostre conoscenze ed alla misura con la quale possiamo esercitare tale funzione. Questo è ciò che noi faremo in piena libertà di coscienza.

Per concludere, signor Presidente, non possiamo non dire che questa vicenda, al di là dell'esito che avrà, ha aperto uno squarcio inquietante sul mondo dei pentiti di mafia, su un mondo, cioè, abitato da personaggi squallidi, da maschere deformate di un'umanità in qualche modo sprecata, protagonisti troppo intrusivi nell'amministrazione della giustizia del nostro paese.

Noi non disconosciamo il ruolo che in Italia ha avuto il ricorso all'istituto del pentitismo nella lotta alla mafia; pensiamo però che sia matura ed ineludibile la necessità di scrivere regole nuove in questa materia. Non pensiamo che il futuro della giustizia in Italia possa essere amministrato dai pentiti.

Con questo spirito, noi abbiamo rimesso alla libertà di coscienza dei nostri deputati il giudizio su questa vicenda (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo e di forza Italia*).